

**RISOLUZIONE N. 94/E**

*Roma, 24 ottobre 2014*

**Oggetto: Soppressione dei codici tributo “3891” e “3892” - credito d’imposta di cui all’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, cofinanziato dalla Regione Campania con risorse proprie**

Con la convenzione del 2 novembre 2006 e successivi rinnovi, tra l’Agenzia delle Entrate e la Regione Campania, è stata regolata l’attività di gestione delle operazioni per la fruizione, mediante il modello F24, del credito d’imposta di cui all’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, cofinanziato dalla Regione Campania con risorse proprie.

A tal fine, con la risoluzione n. 121/E del 3 novembre 2006 sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

- **“3891” denominato “Art. 8 , Legge 388/2000 - Credito d’imposta per investimenti nella Regione Campania a valere sulle risorse regionali 2006”;**
- **“3892” denominato “Art. 8, Legge 388/2000 – Sanzione per ravvedimento su restituzione dell’indebito utilizzo del credito d’imposta per investimenti nella Regione Campania a valere sulle risorse regionali 2006”.**

Tenuto conto di quanto richiesto dalla Regione Campania con nota prot. n. 90774/12 del 6 febbraio 2012, a decorrere dal 21 febbraio 2012 il codice tributo **“3891”** è stato reso utilizzabile esclusivamente “a debito” per consentire il

riversamento delle somme a seguito di quanto previsto dall'articolo 8, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Ciò premesso, poichè sono cessati i presupposti normativi che ne hanno legittimato l'utilizzo, si dispone la soppressione dei codici tributo **3891** e **3892** a decorrere dal 1° novembre 2014.

IL DIRETTORE CENTRALE